

**Ordinanza
concernente l'apprezzamento medico dell'idoneità
al servizio e dell'idoneità a prestare servizio
(OAMIS)**

del 24 novembre 2004 (Stato 12 luglio 2005)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 20 capoverso 3, 148h e 150 capoverso 1 della legge militare del 3 febbraio 1995¹ (LM);

visto l'articolo 75 capoverso 1 della legge federale del 4 ottobre 2002² sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile,

ordina:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

La presente ordinanza disciplina la procedura per l'apprezzamento medico dell'idoneità al servizio e dell'idoneità a prestare servizio.

Art. 2 Definizioni

¹ È *idoneo al servizio* dal punto di vista medico chiunque può soddisfare fisicamente, intellettualmente e psichicamente le esigenze del servizio militare o del servizio di protezione civile senza mettere in pericolo la propria salute o quella di terzi adempiendo tali esigenze.

² È *idoneo a prestare servizio* dal punto di vista medico chiunque è in grado di prestare un servizio imminente.

Sezione 2: Autorità e competenze

Art. 3 Medico in capo dell'esercito

Il medico in capo dell'esercito:

a. vigila:

1. sull'apprezzamento medico dell'idoneità al servizio e dell'idoneità a prestare servizio per quanto concerne il servizio militare,

RU 2004 4955

¹ RS 510.10

² RS 520.1

2. sull'apprezzamento medico dell' idoneità al servizio per quanto concerne il servizio di protezione civile;
- b. provvede alla protezione e alla sicurezza dei dati sanitari;
- c. è l'istanza di ricorso per le decisioni mediche prese dall'Istituto di medicina aeronautica (IMA);
- d. è competente per l'apprezzamento dell' idoneità medica degli alti ufficiali superiori nonché di altre persone, nella misura in cui un simile apprezzamento è prescritto o previsto.

Art. 4 Apprezzamento medico dell' idoneità al servizio

¹ Per l'apprezzamento medico dell' idoneità al servizio, il medico in capo dell'esercito costituisce delle Commissioni per la visita sanitaria (CVS).

² Esse comprendono un presidente e almeno un membro che, in quanto medici titolari di un diploma federale, sono militari o persone assunte dall'esercito.

³ Alle CVS è assegnato un segretariato per l'esecuzione dei lavori amministrativi.

Art. 5 Apprezzamento medico dell' idoneità a prestare servizio

¹ Per l'apprezzamento medico dell' idoneità a prestare servizio sono competenti:

- a. durante il servizio: i medici incaricati dell'assistenza medica della truppa;
- b. fuori del servizio: i medici della Sanità militare della Base logistica dell'esercito (BLEs) assunti a tale fine;
- c. per i militari delle Forze aeree che esercitano funzioni particolari: l'IMA.

² I medici incaricati dell'assistenza medica della truppa sono vincolati alle decisioni delle CVS.

Sezione 3: Procedura della Commissione per la visita sanitaria

Art. 6 Domanda di apprezzamento medico

¹ Possono presentare una domanda di apprezzamento medico da parte di una CVS:

- a. per i militari che si trovano in servizio: i medici competenti per l'assistenza medica della truppa;
- b. per i militari e per i militi della protezione civile che non si trovano in servizio:
 1. la persona che deve essere esaminata;
 2. il medico civile curante;
 3. i medici della Sanità militare della BLEs e l'assicurazione militare;
 4. le autorità militari di perseguimento penale;
 5. le autorità competenti dell'amministrazione militare;

6. i comandanti della protezione civile e le autorità competenti della protezione civile;
7. le direzioni mediche di cliniche e ospedali;
8. l'organo di esecuzione del servizio civile.

² La domanda, debitamente motivata e corredata dei necessari mezzi di prova, è presentata per scritto alla Sanità militare della BLEs.

³ I medici competenti della Sanità militare della BLEs designano la CVS competente.

Art. 7 Chiamata

¹ Chiunque deve sottoporsi all' apprezzamento di una CVS è chiamato a una giornata di visita e di apprezzamento medici.

² Con la chiamata la persona che deve essere esaminata è dispensata fino all' apprezzamento medico:

- a. dall' entrata in servizio per un servizio d' istruzione;
- b. dall' entrata in servizio per un servizio d' appoggio o un servizio attivo;
- c. dal compimento del tiro obbligatorio fuori del servizio.

³ Se i certificati medici o gli altri rapporti contenuti negli atti sono sufficienti per l' apprezzamento medico, l' autorità competente può, con il consenso della persona interessata, rinunciare a una chiamata e decidere secondo la procedura in assenza.

Art. 8 Accertamenti supplementari

Se non sono in grado di prendere una decisione definitiva fondandosi sull' esito delle proprie visite, sugli atti o sulle informazioni ottenute, le CVS ordinano gli accertamenti supplementari necessari.

Art. 9 Decisione

¹ Le decisioni delle CVS sull' idoneità al servizio si fondano sulle direttive figuranti nell' allegato 1; in caso di parità di voti decide il presidente.

² Il membro della CVS che non è d' accordo con la decisione può chiedere l' iscrizione delle sue obiezioni negli atti.

³ La decisione è spiegata a voce e notificata per scritto alla persona esaminata ed è comunicata al richiedente.

Sezione 4: Protezione della personalità e trattamento dei dati

Art. 10 Tutela della sfera privata

¹ Nell' ambito dell' apprezzamento medico dell' idoneità al servizio e dell' idoneità a prestare servizio va tutelata la sfera privata delle persone che devono essere esaminate.

² La presenza di terzi è ammessa soltanto con il consenso della persona che deve essere esaminata.

Art. 11 Segreto di servizio, segreto di funzione e segreto professionale

Tutte le constatazioni fatte in occasione dell'apprezzamento medico dell'idoneità al servizio e dell'idoneità a prestare servizio sottostanno al segreto di servizio, al segreto di funzione e al segreto professionale.

Art. 12 Sistema d'informazione medica dell'esercito

¹ La BLEs gestisce il Sistema d'informazione medica dell'esercito (MEDISA) sotto la direzione e la responsabilità del medico in capo dell'esercito.

² Il MEDISA contiene dati medici di militari e di militi della protezione civile (allegato 2).

³ Il MEDISA contiene:

- a. i dati del questionario medico della giornata informativa;
- b. i dati e le basi delle interviste e delle visite mediche, nonché i risultati dei test psicologici e psichiatrici eseguiti in occasione del reclutamento;
- c. certificati e perizie medici;
- d. certificati e pareri di specialisti non medici;
- e. documenti ufficiali;
- f. la corrispondenza scambiata con le persone che devono essere esaminate nonché con gli organi ufficiali e i medici interessati.

⁴ Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport stabilisce in dettaglio i dati da rilevare e ne disciplina il trattamento. I dati rilevati dall'IMA non sono immessi nel MEDISA.

⁵ I documenti su supporto cartaceo sono distrutti dopo l'immissione dei dati nel MEDISA.

⁶ Hanno accesso diretto ai dati personali degni di particolare protezione contenuti nel MEDISA esclusivamente gli organi competenti della Sanità militare della BLEs e dell'assicurazione militare, nonché i medici dei centri di reclutamento assunti in pianta stabile.

Art. 13 Durata della conservazione

I dati sanitari sono conservati dalla BLEs per dieci anni a partire dal proscioglimento della pertinente classe d'età dall'obbligo di prestare servizio. Successivamente i dati contenuti nel MEDISA sono offerti all'Archivio federale. I documenti che non possono essere consegnati all'Archivio federale sono distrutti.

Sezione 5: Rimedi giuridici

Art. 14 Principio, legittimazione al ricorso e legittimazione alla revisione

¹ Sempre che l' articolo 39 della legge militare e le disposizioni della presente ordinanza non dispongono altrimenti, alla procedura di ricorso sono applicabili le disposizioni della legge federale del 20 dicembre 1968³ sulla procedura amministrativa.

² Hanno di massima il diritto di interporre un rimedio giuridico tutte le persone e tutti gli organi interessati ai sensi dell' articolo 6.

Art. 15 Spese

La procedura di ricorso è gratuita.

Sezione 6: Disposizioni finali

Art. 16 Esecuzione

¹ Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport è incaricato dell' esecuzione delle presente ordinanza.

² Nel quadro delle sue competenze, il medico in capo dell' esercito è autorizzato a emanare istruzioni.

Art. 17 Abrogazione e modifica del diritto vigente

¹ L' ordinanza del 9 settembre 1998⁴ concernente l' apprezzamento medico dell' idoneità al servizio e dell' idoneità a prestare servizio è abrogata.

² L' ordinanza del 10 aprile 2002⁵ sul reclutamento è modificata secondo la versione dell' allegato 3.

Art. 18 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2005.

³ RS 172.021

⁴ [RU 1998 2656, 2002 723 all. 2 n.3]

⁵ RS 511.11

Allegato 1
(art. 9 cpv. 1)

Decisioni delle commissioni per la visita sanitaria e significato di tali decisioni dal punto di vista medico

Le decisioni delle CVS in merito all'idoneità al servizio militare hanno il tenore e le conseguenze seguenti:

A. Persone soggette all'obbligo di leva

1. *«Abile»:*
la persona esaminata può essere istruita e impiegata senza riserve in una funzione conforme al profilo dei requisiti.
2. *«Abile, inabile al tiro»:*
la persona esaminata non ritira alcuna arma personale. L'aggiunta «udito» indica che la persona esaminata non deve essere impiegata in vicinanza di fonti di rumore (tiri, esplosioni, macchine da costruzione e simili).
3. *«Rimandato al reclutamento complementare»:*
l'accertamento o la guarigione dello stato di malattia durerà probabilmente fino al reclutamento complementare.
4. *«Rimandato di un anno»:*
l'accertamento o la guarigione dello stato di malattia durerà probabilmente fino al reclutamento dell'anno successivo.
5. *«Rimandato di due anni»:*
l'accertamento o la guarigione dello stato di malattia durerà probabilmente fino al reclutamento che avrà luogo tra due anni.
6. *«Inabile»:*
la persona esaminata non presta servizio militare.

In totale, i rimandi non devono superare i quattro anni.

B. Militari non istruiti

1. *«Abile»:*
la persona esaminata può essere istruita e impiegata senza riserve in una funzione conforme al profilo dei requisiti.

2. *«Abile, inabile al tiro»:*

le persone equipaggiate con un' arma personale devono restituirla e non sono più obbligate al tiro. L'aggiunta «udito» indica che la persona esaminata non deve essere impiegata in vicinanza di fonti di rumore (tiri, esplosioni, macchine da costruzione e simili).

3. *«Abile, inabile al servizio d' avanzamento»:*

per motivi medici, la persona esaminata non può essere chiamata a un servizio d' avanzamento.

4. *«Abile solo per l'istruzione e il supporto»:*

la persona interessata può essere incorporata soltanto nel settore «Istruzione e supporto». L' idoneità alla marcia, l' idoneità a portare pesi e/o l' idoneità a sollevare pesi può essere lievemente o notevolmente limitata e la persona interessata può essere istruita e impiegata soltanto in funzioni differenziate.

5. *«Dispensato fino al ...»:*

è ammessa una dispensa per la durata di due anni al massimo. Durante la dispensa, la persona esaminata è esentata dal servizio militare e dagli obblighi fuori del servizio, eccettuati l'obbligo di notificazione e l'obbligo di conservazione e di manutenzione dell'equipaggiamento personale. Alla scadenza del termine, è di nuovo abile.

6. *«Dispensato fino al ..., con nuovo apprezzamento»:*

Come «Dispensato». Prima della scadenza del termine, la persona esaminata è di nuovo chiamata davanti alla CVS.

7. *«Inabile»:*

la persona esaminata non presta più servizio militare e lascia l' esercito.

I numeri 2, 3 e 4 possono essere combinati tra di loro.

C. Militari istruiti

1. *«Abile»:*

la persona esaminata può essere istruita e impiegata senza riserve in una funzione conforme al profilo dei requisiti.

2. *«Abile, inabile al tiro»:*

le persone equipaggiate con un' arma personale devono restituirla e non sono più obbligate al tiro. L'aggiunta «udito» indica che la persona esaminata non deve essere impiegata in vicinanza di fonti di rumore (tiri, esplosioni, macchine da costruzione e simili).

3. *«Abile, inabile al servizio d'avanzamento»:*
per motivi medici, la persona esaminata non può essere chiamata a un servizio d'avanzamento.
4. *«Abile soltanto per l'istruzione e il supporto»:*
la persona interessata può essere incorporata soltanto nel settore «Istruzione e supporto». L'idoneità alla marcia, l'idoneità a portare pesi e/o l'idoneità a sollevare pesi può essere lievemente o notevolmente limitata e la persona interessata può essere istruita e impiegata soltanto in funzioni differenziate.
5. *«Dispensato fino al ...»:*
è ammessa una dispensa per la durata di due anni al massimo. Durante la dispensa, la persona esaminata è esentata dal servizio militare e dagli obblighi fuori del servizio, eccettuati l'obbligo di notificazione e l'obbligo di conservazione e di manutenzione dell'equipaggiamento personale. Alla scadenza del termine, è di nuovo abile.
6. *«Dispensato fino al ..., con nuovo apprezzamento»:*
Come «Dispensato». Prima della scadenza del termine, la persona esaminata è di nuovo chiamata davanti alla CVS.
7. *«Inabile»:*
la persona esaminata non presta più servizio militare e lascia l'esercito.

I numeri 2, 3 e 4 possono essere combinati tra di loro.

D. Specialisti⁶

Tutte le decisioni di cui alla lettera C. Decisione supplementare:

8. *«Abile, con restrizioni»:*
L'idoneità alla marcia, l'idoneità a portare pesi e/o l'idoneità a sollevare pesi è lievemente o notevolmente limitata. La persona esaminata può essere istruita e impiegata soltanto in funzioni differenziate.

⁶ Designazione conformemente all'art. 4 dell'O del 19 nov. 2003 concernente l'obbligo di prestare servizio militare (RS **512.21**).

Allegato 27
(art. 12 cpv. 2)

Trattamento dei dati tramite il MEDISA

A. Provenienza dei dati

1. Dalle persone soggette all'obbligo di leva:
 - questionario medico raccolto alla giornata informativa (formulario 3.4),
 - questionari psicologici e psichiatrici distribuiti alla giornata di reclutamento nonché ulteriori interviste e visite eseguite nella medesima occasione,
 - scritti personali,
 - documenti medici (rapporti d'uscita delle cliniche, pareri dei medici di famiglia e di medici specialisti).
2. Dalle persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare e dalle persone soggette all'obbligo di prestare servizio di protezione civile:
 - scritti personali,
 - documenti medici (rapporti d'uscita delle cliniche, pareri dei medici di famiglia e di medici specialisti).
3. Dai medici militari delle CVS:
 - moduli sanitari.
4. Dai medici di truppa:
 - moduli sanitari.
5. Dai medici impiegati, dai medici delle piazze d'armi e dai medici specialisti delle piazze d'armi:
 - documenti medici,
 - moduli sanitari.
6. Dai medici civili che hanno in cura persone soggette all'obbligo di leva o persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare;
 - documenti medici (rapporti d'uscita delle cliniche, pareri dei medici di famiglia e di medici specialisti).
7. Dall'assicurazione militare:
 - scritti ufficiali,
 - documenti medici (rapporti d'uscita delle cliniche, pareri dei medici di famiglia e di medici specialisti).
8. Dall'Ufficio federale della protezione della popolazione (UFPP):
 - scritti ufficiali,

⁷ Aggiornato dal n. 5 dell'all. all'O del 27 apr. 2005, in vigore dal 1° lug. 2005 (RU 2005 2885).

- documenti medici (rapporti d'uscita delle cliniche, pareri dei medici di famiglia e di medici specialisti).

B. Contenuto dei dati

Il MEDISA contiene sempre:

- a. i dati del questionario medico della giornata informativa (dichiarazioni personali dell'interessato):
 - malattie familiari,
 - situazione scolastica e professionale,
 - anamnesi della dipendenza,
 - malattie e infortuni,
 - valutazione personale della propria capacità a prestare servizio militare
 - nominativo dell'attuale medico di famiglia;
- b. i dati delle interviste e delle visite mediche raccolti in occasione del reclutamento:
 - dati anamnestici (a complemento dei problemi medici menzionati nel questionario medico [formulario 3.4]),
 - misure del corpo (peso, altezza),
 - capacità uditive e visive,
 - stato medico (visita: dell'apparato scheletrico, dei tessuti molli, degli organi cardiaci e polmonari, dell'addome, dell'organo genitale [soltanto per gli uomini]),
 - ECG,
 - esame del funzionamento polmonare,
 - dati psicologici e psichiatrici:
 - risultati dei test (risultati in cifre, nessun questionario),
 - rapporto medico degli specialisti,
 - capacità fisiche (risultati sportivi).

Il MEDISA contiene, se disponibili:

- a. esami su base volontaria in occasione del reclutamento:
 - esami di laboratorio (parametri del sangue: ematologia, chimica, infeziologia),
 - radiografia del torace,
 - radiografia di altre strutture (su indicazione),
 - vaccinazioni;
- b. esami supplementari in occasione del reclutamento (orientati ai problemi: per es. stato medico dettagliato di un organo, ECG sotto sforzo);
- c. certificati e perizie di medici militari e civili:

- certificati di medici civili, consegnati dalle persone soggette all'obbligo di leva/dai militari oppure richiesti da medici militari o dal Servizio medico militare della BLEs,
 - documenti medici di medici militari di scuole o corsi;
- d. certificati o pareri di specialisti non medici:
- fisioterapeuti, psicologi, servizi sociali, ecc.,
 - familiari, datori di lavoro, patrocinatore, ecc.;
- e. documenti ufficiali (selezione):
- giudice istruttore, uditore (domande relative all' idoneità al momento della fattispecie),
 - rapporti di polizia, comando di circondario (domande relative alla restituzione dell'arma);
- f. corrispondenza con la persona soggetta all'obbligo di leva, con la persona soggetta all'obbligo di prestare servizio militare o con la persona soggetta all'obbligo di prestare servizio di protezione civile:
- in merito all' idoneità al servizio o all' idoneità a prestare servizio,
 - in caso di domanda di carattere medico della persona soggetta all'obbligo di leva/del militare al Servizio medico militare della BLEs;
- g. corrispondenza con organi ufficiali (selezione):
- domande di carattere medico dell'assicurazione militare,
 - tassa d' esenzione dall'obbligo militare,
 - protezione civile.

C. Utenti dei dati

- a. Persone che trattano i dati:
- medici e personale medico (assistenti medico-tecnici) dei centri di reclutamento,
 - medici e personale medico (infermieri) dei Centri medici della regione,
 - collaboratori del Servizio medico militare della BLEs;
- b. ulteriori persone con accesso diretto ai dati:
- collaboratori dell'assicurazione militare;
- c. persone con accesso indiretto ai dati (cfr. art. 13):
- la persona interessata o il suo rappresentante d'ufficio,
 - senza il consenso della persona interessata:
 - il medico militare curante della scuola o del corso,
 - il medico civile curante,
 - i giudici istruttori, gli uditori;
 - previo consenso della persona interessata:
 - le assicurazioni,
 - l'organo della tassa d' esenzione dall'obbligo militare,
 - i terzi (datori di lavoro, genitori ecc.).

Allegato 3
(art. 17 cpv. 2)

Modifica del diritto vigente

L'ordinanza del 10 aprile 2002⁸ sul reclutamento è modificata come segue:

Art. 12

...

Art. 12a

...

Art. 12b

...

Art. 27, rubrica

...

Art. 27a

...

⁸ RS 511.11. Le modificazioni qui appresso sono state inserite nell'O menzionata.